



N. 290/ML/5/2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, nonché delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento europeo n. 714/2009 che prevede norme per i nuovi interconnettori;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136);

VISTI, in particolare, l'articolo 1-quinquies, comma 6, decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 39 del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, che disciplinano le modalità di concessione dell'esenzione;

f

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 e s.m.i., recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 maggio 2004, recante i criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, che ha trasferito a Terna S.p.A. le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;

VISTO il decreto 21 ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge n. 290/2003 e s.m., le modalità e i criteri per il rilascio dell’esonero dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi per le nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

VISTA la nota n. AL/01/12 del 2 gennaio 2012, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 16 gennaio 2012 con il n. 0000818, con la quale la società Adria Link S.r.l., con sede legale in Via Buonarroti 10, 34170 Gorizia, ha chiesto il riconoscimento, per la nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 125 MVA tra le Stazioni elettriche di Vrtojba (Slovenia) e Redipuglia (Italia), dell’esonero dalla disciplina che prevede il diritto di accesso a terzi, ai sensi dell’articolo 1 quinquies, comma 6 del decreto legge 239/2003, e s.m.i., per una quota pari al 100 % della capacità netta di trasporto (NTC) e per un periodo di 16 anni;

VISTA la nota prot. n. 36/DN/15 del 19 gennaio 2006 di Elektro-Slovenija d.o.o. (ELES), gestore della rete elettrica di trasmissione in Slovenia, di espressione del parere preventivo positivo sulla linea di interconnessione;

VISTA la nota prot. n. TE/P2006014306 dell’11 dicembre 2006 di Terna S.p.A., gestore della rete elettrica di trasmissione in Italia, di espressione del parere preventivo positivo sulla coerenza della linea di interconnessione al Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale;

VISTO il permesso energetico n. 360-285/2007-3 del 7 settembre 2007, rilasciato dal Ministero delle Attività produttive sloveno relativamente alla interconnessione elettrica dalla S.E. di Vrtojba al confine italo-sloveno;

VISTO il decreto n. 2344/SENER/EN/284 del 6 dicembre 2011, rilasciato dal Direttore del Servizio Energia dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della linea di interconnessione elettrica e delle relative opere accessorie previste in territorio italiano, dalla stazione elettrica di Redipuglia in Comune di Fogliano-Redipuglia (GO) e il confine di Stato con la Slovenia;

VISTO il decreto n. 2004 del 26 agosto 2013 con il quale il Direttore del Servizio Energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha prorogato di due anni il termine per l'inizio dei lavori della linea di interconnessione con l'estero previsto nel succitato decreto autorizzativo;

VISTA la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004 e del comma 4 dell'art. 2 del D.M. 21 ottobre 2005;

VISTA la nota prot. n. 0002817 del 13 febbraio 2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) e a Terna S.p.A. la documentazione presentata dalla società proponente, al fine di consentire di esprimere il parere ai sensi del D.M. 21 ottobre 2005;

VISTA la nota prot. n. TE/P20120001771 del 31 maggio 2012, con la quale Terna S.p.A. ha comunicato l'avvio, d'intesa con il gestore sloveno ELES, delle necessarie attività finalizzate all'individuazione congiunta dell'incremento di NTC sulla frontiera italo-slovena;

VISTA la nota prot. n. 0023820 del 1 agosto 2012 con la quale l'AEEGSI ha comunicato la necessità di acquisire, ai fini dell'espressione del parere, ogni informazione utile a effettuare correttamente l'analisi sul rafforzamento della concorrenza nella fornitura dell'energia elettrica prevista e le informazioni necessarie per suffragare l'ipotesi che i costi e i rischi dell'investimento siano particolarmente elevati se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento delle due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata;

VISTA la nota della società Adria Link S.r.l. prot. n. AL/19/12 del 17 settembre 2012 (prot. MISE n. 0018442 del 20 settembre 2012) con la quale veniva trasmesso a questo Ministero e all'AEEGSI un rapporto integrativo (c.d. integration report) riguardante la linea di interconnessione "Redipuglia – Vrtojba" e contenente le analisi sui dati finanziari, sui dati economici, sui dati di concorrenza e di rischio circa il progetto in esenzione;

VISTA la nota prot. n. TE/P20120003998 del 10 agosto 2012, con la quale Terna S.p.A. ha comunicato che le analisi effettuate di concerto con il gestore sloveno ELES sull'incremento di NTC della linea "Redipuglia – Vrtojba" hanno confermato quanto già comunicato in via preliminare dallo stesso gestore, ovvero che il progetto insiste su una porzione di rete soggetta a vincoli di sicurezza di esercizio, per i quali è monitorata e controllata da sistemi di difesa per ridurre le violazioni di tensione e corrente, confermando che fino alla realizzazione della linea 380 kV "Redipuglia- Udine Ovest", autorizzata con decreto interministeriale n. 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013, non è prevedibile un incremento di NTC sulla frontiera slovena dovuta al progetto in oggetto;

VISTA la nota del 16 gennaio 2013 con la quale l'Autorità di regolazione slovena informava l'AEEGSI di aver ricevuto istanza di esenzione riguardante l'interconnettore

Redipuglia-Vrtojba, presentata congiuntamente da Adria Link S.r.l., e dalle società slovene E3, energetica, ekologija, ekonomija d.o.o. (E3) e Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (HSE) ;

CONSIDERATI gli incontri istruttori tra le due Autorità di regolazione dei Paesi interessati dalla linea di interconnessione, aventi l'obiettivo di riconciliare le informazioni riguardanti le istanze di esenzione sulla linea Redipuglia-Vrtojba presentate dalla società richiedente alle due Autorità di regolazione nazionali in tempi diversi;

PRESO ATTO che tale obiettivo di riconciliazione non è stato raggiunto, in quanto l'istanza presentata dalla società Adria Link S.r.l. a questo Ministero in data 31 marzo 2011 è risultata diversa da quella presentata all'Autorità slovena nel 2013, essendo la prima presentata solo dalla società Adria Link S.r.l., mentre la seconda presentata congiuntamente dalle tre società Adria Link S.r.l., HSE e E3; inoltre la prima chiedeva l'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso a terzi, ai sensi del decreto legge 239/2003, art. 1 quinquies, comma 6, e s.m.i., mentre la seconda richiedeva un'esenzione dal disposto degli articoli 16, comma 6, del Regolamento europeo n. 714/2009 (per quanto riguarda l'utilizzo della rendita di congestione), degli articoli 9 e 32 e dell'articolo 37, commi 6 e 10, della Direttiva n. 72/2009 (riguardanti rispettivamente le regole di separazione e certificazione dei gestori di rete, la disciplina del TPA e la normativa tariffaria);

CONSIDERATO che la società Adria Link S.r.l., preso atto di quanto evidenziato dall'Autorità circa il disallineamento tra le due istanze di esenzione presentate alle due autorità di regolazione nazionali, ha proceduto a trasmettere, di concerto con le società slovene HSE e E3, con lettera del 24 giugno 2013, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 1 luglio 2013 n. 0013387, la trascrizione in lingua italiana dell'istanza già presentata all'Autorità slovena per l'esenzione riguardante la linea di interconnessione Redipuglia – Vrtojba;

CONSIDERATO che, nella suddetta istanza, le tre società hanno chiesto, per la nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 125 MVA tra le Stazioni elettriche di Vrtojba (Slovenia) e Redipuglia (Italia), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE/714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, il riconoscimento dell'esenzione dal disposto dell'articolo 16, comma 6 del suddetto Regolamento e degli articoli 9 e 32 e dell'articolo 37, commi 6 e 10 della Direttiva 2009/72/CE, di non meno del 100% della NTC per un periodo di 16 anni;

VISTA la nota congiunta dell'AEEGSI e dell'Autorità di regolazione slovena del 3 ottobre 2013 con la quale si chiedeva ai gestori delle reti di trasmissione nazionale italiana e slovena – Terna S.p.A. ed ELES - di compiere congiuntamente una valutazione dell'incremento della NTC, al fine di confermare i dati provvisori già forniti o di fornire nuovi dati definitivi;

VISTA la nota prot. n. TE/P20130005377 del 30 ottobre 2013 con la quale Terna S.p.A. ha confermato i dati sull'incremento della NTC già comunicati, ribadendo la non possibilità di una NTC incrementale sulla frontiera italo-slovena alle condizioni attuali e che un incremento della NTC si sarebbe reso plausibile solo a fronte dell'avvio in esercizio di alcuni interventi di sviluppo già pianificati sia per la rete slovena che per quella italiana, riservandosi di fornire i risultati aggiornati entro il 15 febbraio 2014;

VISTA la deliberazione 27 dicembre 2013 – 630/2013/R/EEL, con la quale l'AEEGSI ha adottato il documento "*Joint opinion of the energy regulators on the Redipuglia – Vrtojba exemption application*" (Allegato B alla deliberazione), contenente la valutazione congiunta dell'AEEGSI e di AGENS-RS in merito all'istanza di esenzione;

CONSIDERATO che, nel succitato documento, si è ritenuto che l'esenzione possa essere concessa limitatamente alla disciplina di cui all'articolo 16, comma 6, del regolamento n. 714/2009, mentre non sono state accertate le condizioni sia per l'accoglimento della richiesta di esenzione dal regime di accesso dei terzi di cui agli articoli 32 e 37, comma 6 e 10, della Direttiva n. 72/2009, (punti 4 e 5, parte 3 Joint Opinion) che per la richiesta di esenzione dall'articolo 9 della stessa direttiva (punto 3, parte 3 Joint Opinion), in quanto la nuova interconnessione sarà gestita dalla società Terna S.p.A, in qualità di gestore unico del sistema elettrico nazionale, mediante la stipula di una convenzione conforme alle disposizioni dell'articolo 36, comma 9 del decreto legislativo n. 93/2011;

CONSIDERATO che il predetto parere si basa sul valore di NTC, riconosciuto anche dal regolatore sloveno, subordinato all'effettiva entrata in esercizio di alcuni interventi di rinforzo di rete individuati dai due gestori, Terna S.p.A. ed ELES;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20140003663 del 18 marzo 2014 con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso il report di aggiornamento sulle nuove capacità di transito sul confine italo-sloveno, in corso di esame con il gestore sloveno ELES;

VISTA la nota prot. n. 0005628 del 20 marzo 2014 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso il report tecnico aggiornato all'AEEGSI, al fine di consentirle una valutazione dei contenuti dello stesso rispetto a quanto disposto dall'Autorità nella succitata Deliberazione di dicembre 2013;

VISTA la nota 0011093 del 17 aprile 2014 con la quale l'AEEGSI ha riscontrato alla succitata nota ministeriale, comunicando che un'eventuale modifica/integrazione del parere congiunto espresso dalle due Autorità di regolazione con la deliberazione del 27 dicembre 2013 poteva essere compiuta solo in seguito alla presentazione di nuovi elementi tecnici relativi alla NTC, compiuta in modo coordinato da parte dei due gestori dei sistemi di trasmissione nazionali coinvolti nel procedimento di esenzione;

VISTA la nota prot. n. 007790 del 17 aprile 2014 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, preso atto di quanto comunicato dall'AEEGSI nella succitata nota, ha sollecitato il gestore nazionale Terna S.p.A. a fornire in modo unitario e nel più breve tempo possibile la conferma condivisa e definitiva dei dati tecnici sulla capacità di transito sul confine italo-sloveno;

VISTA la nota prot. n. 008304 del 29 aprile 2014 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha inviato all'Autorità di regolazione italiana il report di aggiornamento delle nuove capacità di transito sul confine italo-sloveno "*Network study on the Exemption assessment on the Slovenia-Italy border: ML Dekani-aule and ML Vrtojba- Redipuglia – Further investigation on Italian Side*", trasmesso dal gestore Terna S.p.A e condiviso con il gestore sloveno ELES, invitando la succitata Autorità a procedere alla revisione del parere congiunto già espresso con deliberazione 630/2013/R/eel del 27 dicembre 2013;

VISTA la nota pec prot. n. 0017452 del 20 giugno 2014, acquisita al protocollo MISE con il n. 0012264 del 23 giugno 2014, con la quale il Dipartimento per la Regolazione dell'AEEGSI confermava a questo Ministero che il nuovo studio fornito da Terna "*non incide sui criteri di valutazioni espressi nella Joint Opinion*", non ritenendo di disporre un nuovo supplemento di istruttoria;

RITENUTO pertanto che, a seguito della valutazione da parte di questo Ministero della documentazione inviata dalla società proponente inerente l'iniziativa, dei dati forniti dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale e del parere trasmesso dall'AEEGSI, risultano soddisfatti i requisiti richiesti dall'articolo 17 del Regolamento CE/714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, in particolare :

- l'investimento rafforza la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
- il livello di rischio connesso all'investimento è tale che non avrebbe luogo se non fosse concessa l'esenzione;
- l'interconnessione è di proprietà di persona giuridica distinta dai gestori nei cui sistemi tale interconnessione sarà creata;
- sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnessione;
- l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del sistema al quale l'interconnessione è collegata;
- i costi e i rischi degli investimenti sono particolarmente elevati se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnessione per corrente alternata;

DECRETA

Articolo 1

1. Alla società Adria Link S.r.l., con sede legale in Via Buonarroti 10, 34170 Gorizia (IT), alla società Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (HSE), con sede legale in Kopraska ulica 92, 1000 Lubiana (SL) ed alla società E3, energetica, ekologija, ekonomija d.o.o., con sede legale in Erjavceva ulica 24, 5000 Nova Gorica (SL) è concessa, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE/714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, l'esenzione dal disposto dell'articolo 16, comma 6 del suddetto Regolamento, per la nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 125 MVA tra le Stazioni elettriche di Vrtojba (Slovenia) e Redipuglia (Italia), secondo le condizioni indicate nella Parte 3 del "*Joint opinion of the energy regulators on the Redipuglia – Vrtojba exemption application*" – Allegato B della Deliberazione 27 dicembre 2013 – 630/2013/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, parte integrante di questo decreto, come confermata nella nota prot. n. 0017452 del 20 giugno 2014 della stessa Autorità.

2. Non è, invece, accolta, per le motivazioni riportate in premessa, la richiesta di esenzione dall'articolo 32, né quelle (con riferimento all'Italia) dagli articoli 9 e 37, commi 6 e 10, della Direttiva n. 72/2009.

Articolo 2

Le società istanti dovranno richiedere a questo Ministero l'inclusione della linea di interconnessione nella rete di trasmissione elettrica nazionale degli elettrodotti fin dalla data di entrata in esercizio.

Al termine del periodo di esenzione, la proprietà della linea di interconnessione sarà trasferita a Terna S.p.A., in qualità di gestore della RTN, previo accordo economico con lo stesso gestore.

Articolo 3

La concessione dell'esenzione perde effetto qualora, dopo due anni dalla data di realizzazione degli interventi di sviluppo già pianificati sia per la rete slovena che per quella italiana e necessari per l'incremento della NTC, l'interconnessione non sia ancora operativa, e qualora, dopo cinque anni dalla data della concessione, l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che questo Ministero, previa approvazione della Commissione europea, non riconosca che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è concessa.

Articolo 4

Ai sensi dell' articolo 17 del Regolamento CE/714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, il presente provvedimento è comunicato alla Commissione Europea, unitamente alla deliberazione dell'AEEGSI n. 630/2013/R/EEL del 27 dicembre 2013, recante in allegato la "Joint opinion of the energy regulators on the Zaule – Dekani exemption application".

Roma, 11 AGO. 2014

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

dr.ssa Rosaria Romano

Rosaria Romano

(*)-leggesi:

RH | REDIPUGLIA-VRTOjba |

IL DIRIGENTE

Ing. Gianfelice Poligioni

Gianfelice Poligioni